

TAR LAZIO


TAR LAZIO, III bis, ricorso n.11252/07, Lucarelli + altri. In esecuzione dell'ordinanza n. 327/08, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di sunto. Il ricorso è stato proposto da Antonio Lucarelli e altri (l'elenco completo è consultabile presso il sito internet del tar lazio, digitando nella maschera il ricorso n.11252/07) difeso dall'Avv. Fabio Pinci, con studio in Roma, Via Alfredo Panzini 4, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, **Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, Calzoni Valeria, Aureli Enrico**, Per l'annullamento della graduatoria ad esaurimento del CSA di Roma graduatorie permanenti definitive ad esaurimento per il personale docente delle scuole secondarie di I° e II° grado pubblicate con D.D.G. n. 15739 del 27/07/07 nella parte in cui attribuiscono n.1 punto ai ricorrenti in possesso del titolo di perfezionamento rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FORCOM a seguito della frequenza del corso di durata annuale (1500 ore – 60 crediti), anziché i n. 3 punti previsti al punto C 7) delle Tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. del 15/03/07 n. 27; gli istanti inoltravano presso gli Uffici Scolastici Provinciali territorialmente competenti, entro il termine di scadenza previsto dal D.D.G. del 16 marzo 2007, domanda di inclusione nella terza fascia delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, ma si vedevano attribuire un punto anziché i 3 previsti

Nel ricorso è stato dedotto la violazione del d.d.g. del 16/03/07 e del d.m. n. 27 del 15/03/07; travisamento ed erronea valutazione dei fatti, *nonché* l'eccesso di potere per omesso esame di documenti decisivi ed assoluta

carezza di istruttoria e di motivazione, in quanto l'Ufficio Scolastico Provinciale doveva non solo esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali riteneva di non attribuire i tre punti indicati dalla citata Tabella di valutazione, ma anche esaminare le certificazioni aggiuntive prodotte dagli interessati attestanti la natura del titolo di "DIPLOMA" conseguito in seguito alla frequenza del Corso di Perfezionamento.

Gli impugnati provvedimenti invece non prendono neanche in considerazione, senza alcuna motivazione, delle indicazioni specifiche del numero di ore (1500), dei crediti formativi (60) e dell'attestazione "ha superato l'esame finale" contenute nel certificato rilasciato al termine del Corso di Perfezionamento, né delle ulteriori certificazioni rilasciate dal Consorzio Universitario FORCOM e prodotte dagli interessati a sostegno della propria legittima richiesta. Nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto al tar del Lazio di annullare, previa sospensiva, tutti gli atti impugnati specificati in epigrafe.

Roma, 23 luglio 2008


Avv. Fabio Pinci